

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 19/97.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 maggio 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale gli Istituti fisioterapici ospitalieri sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1994 e 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla

comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme ai conti consuntivi per gli esercizi 1994 e 1995 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione degli Istituti fisioterapici ospitalieri – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Di Quattro

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 22 maggio 1997.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITA-
LIERI PER GLI ESERCIZI 1994 E 1995

SOMMARIO

PARTE I

ORDINAMENTO

Premessa	Pag.	13
A) - Quadro normativo generale	»	14
B) - Controllo sugli atti	»	15
C) - Compiti e organizzazione degli istituti	»	16
D) - Azienda farmaceutica S. Gallicano	»	20
E) - Questioni particolari	»	23
F) - Vertenze in corso presso la procura generale della Corte dei conti	»	29
G) - Organi amministrativi	»	31
H) - Situazione del personale	»	33
I) - Mezzi di finanziamento e situazione finanziaria generale degli IFO nel 1994 e 1995	»	43
L) - Attività IFO nel 1994-1995	»	45

PARTE II

CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Premessa	»	49
M) - Situazione finanziaria	»	51
N) - Entrate correnti	»	53
O) - Uscite correnti: spese generali, di funzionamento, di personale ..	»	57
P) - Partite di giro	»	62

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Q) - Conto dei residui	<i>Pag.</i>	63
R) - Situazione amministrativa	»	69
S) - Situazione di cassa	»	71
T) - Situazione patrimoniale	»	73
U) - Conto economico	»	74
Considerazioni conclusive	»	77

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO

PREMESSA

Il risultato del controllo sulla gestione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, esercitato dalla Corte dei conti a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n.259, ha per ultimo formato oggetto di relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1990 al 1993¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito per gli esercizi 1994 e 1995.

¹ Camera dei deputati - XII Legislatura - DOC. XV - n.44.

A) - QUADRO NORMATIVO GENERALE

Il quadro normativo entro il quale si svolge l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, previsto dall'art.42 della Legge di riforma sanitaria 23.12.1978 n.833 e dal D.P.R. 31.7.1980 n.617, è rimasto invariato sino al 18.8.1993. Con il D.Lgs. 30.6.1993 n.269, infatti, sono state dettate le norme di riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che hanno previsto, tra l'altro, una diversa organizzazione degli stessi comprendente un consiglio d'amministrazione, un direttore generale, un collegio dei revisori ed un comitato tecnico scientifico. L'art.3 di detto D.Lgs. prevede l'emanazione di apposito regolamento governativo che disciplini modalità di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento dei nuovi organi, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n.517, di disciplina in materia sanitaria, per ciò che concerne il direttore generale ed il collegio dei revisori. Detto regolamento, peraltro, non risulta ancora emanato. Il D.Lgs. n.269/1993 ha altresì abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina e, in particolare, il citato D.P.R. n.617/1980, nonchè i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art.42 della L. n.833/1978.

B) - CONTROLLO SUGLI ATTI

La disciplina del controllo sugli atti degli Istituti, prima esercitato secondo il sistema previsto dagli artt. 16, 18 e 19 del D.P.R. n. 617/1980, è stata modificata con L. 30.12.1991 n. 412, la quale all'art. 4, comma 8, ha disposto l'abolizione del controllo esercitato dai comitati regionali di controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Permane, peraltro, il controllo dei Ministeri della Sanità e del Tesoro sulle materie di cui agli artt. 16, 17 e 18 del citato D.P.R. n. 617/1980 - in particolare: 1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonché degli altri regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4) l'ordinamento dei servizi, le convenzioni in materia di ricerca scientifica -, con estensione anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti di lavoro e delle convenzioni. Il relativo termine per l'approvazione è stato modificato dai precedenti trenta agli attuali quaranta giorni dalla data di arrivo degli atti ai Ministeri.

C) - COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI

Nelle precedenti relazioni sono state esposte le norme che regolano l'ordinamento amministrativo-contabile degli Istituti, nonché le attribuzioni, i compiti ed il funzionamento degli organi di amministrazione².

Come è stato già riferito³, l'Ente per la sua peculiarità, rappresenta la tipica figura di "Ente composito", in quanto ad esso fanno capo due distinte unità strutturali e funzionali e precisamente: l'Istituto "Regina Elena", per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori e l'Istituto "S. Maria e S. Gallicano", per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali e delle malattie sessualmente trasmesse.

I fini istituzionali dell'Ente vengono realizzati mediante l'attività di ricerca scientifica e di diagnosi e cura in campo oncologico e dermatologico con le facoltà e i poteri previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n.833 e dal D.Lgs. 30/6/1993, n.269.

In base a tale normativa, l'Ente opera in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, con le strutture del servizio sanitario nazionale, con istituti universitari, enti di ricerca e studiosi italiani e stranieri.

Oltre ai predetti fini istituzionali, l'Ente svolge funzioni di presidio ospedaliero multizonale oncologico e dermatologico nell'ambito del servizio sanitario nazionale nonché compiti di promozione di iniziative di educazione sanitaria nei settori di competenza.

Presso l'Ente sono funzionanti il centro didattico di formazione e specializzazione professionale "Paolo Nazzaro" e "l'Azienda farmaceutica S. Maria e S. Gallicano".

C1)- Scuola per infermieri professionali "Paolo Nazzaro"

La scuola "Paolo Nazzaro" è stata istituita nel 1972 - in conformità di leggi statali e regionali nonché dell'accordo europeo sull'istruzione e forma-

² Camera - X Legislatura - DOC XV n. 17 - 1981-1985.

Camera - X Legislatura - DOC XV n. 202 - 1986-1989.

Senato della Repubblica - XII Legislatura - Doc - XV, n.44 - 1990 - 1993.

³ V. nota precedente.